

SCHEMA DI INTESA TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E LA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 25 NOVEMBRE 2016, N. 222

Premesso che:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) stabilisce che i Comuni, sentito il Soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio;
- il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all'articolo 1, comma 4, prevede che *“il Comune, per le finalità indicate dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), d'intesa con la Regione e sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le Associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui possa essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di attività economiche, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale”*;
- l'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, consente alle Regioni e agli enti locali di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero il cui insediamento sia subordinato ad autorizzazione, quando vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l'altro, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;

- limitazioni alla libertà di iniziativa economica, in applicazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e suoi provvedimenti attuativi, possono essere giustificate solo da motivi imperativi di interesse generale, tra i quali la tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio storico-artistico;
- l'art. 10 della Legge Regionale n. 14/1999 , consente ai Comuni di individuare gli immobili, le aree o i complessi di immobili, inseriti in un contesto particolare e specifico di pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, per i quali sono previste disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità e alla mobilità dei consumatori e dell'arredo urbano;
- le disposizioni di salvaguardia relative alla norma indicata al punto precedente possono riguardare:
 1. *l'esclusione della vendita di determinate merceologie;*
 2. *le modalità, le prescrizioni e le limitazioni del commercio su aree pubbliche, al fine della sua qualificazione;*
 3. *le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine e gli elementi di arredo esterno, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti;*
 4. *specifiche deroghe, nel rispetto della legge, ai requisiti igienico-edilizi relativi alle attività commerciali e pubblici esercizi in essere, tendenti a consentirne la permanenza;*
 5. *specifici divieti di cambio d'uso;*
 6. *la vocazione merceologica determinatasi nel tempo nelle botteghe storiche.*

Considerato che:

- L'Amministrazione Comunale di Bologna ha formalmente assunto nei mesi scorsi l'orientamento di presentare la candidatura dei portici di Bologna a 'Patrimonio dell'Umanità' Unesco'. La decisione, maturata anche sulla base di un importante lavoro preparatorio condotto nel mandato amministrativo 2011/2016, si basa sull'assunto che i portici cittadini – già inseriti nel 2006 nella Tentative Liste Unesco italiana- costituiscono uno degli elementi architettonici che maggiormente

caratterizzano la città, con importanti risvolti, non solo urbanistici, ma anche sociali, economici e turistici;

- l’inclusione di nuovi siti nella Lista deve essere necessariamente accompagnata, in base alla convenzione UNESCO, da un ‘Piano di gestione’-oggetto di valutazione - che, anche nel caso di Bologna, farà parte del dossier di candidatura;
- il Piano di gestione sarà riferito non solo ai beni propriamente iscritti per la candidatura, ma anche alla zona di protezione (cosiddetta ‘buffer zone’) che ne rappresenta l’imprescindibile contesto storico e artistico;
- la grande maggioranza dei tratti selezionati per la Candidatura sono presenti all’interno dell’Ambito urbano storico “Nucleo di Antica Formazione”, così come individuato nel vigente Piano Strutturale Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 14 luglio 2008;

Preso atto che:

- l’Amministrazione Comunale, in relazione alle considerazioni sopra richiamate, ritiene opportuno sottoporre al Consiglio comunale un provvedimento di natura regolamentare per l’esercizio del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all’articolo 1, comma 4, menzionato in premessa;
- la stessa Amministrazione, ritenendo opportuno procedere, previa sottoscrizione dell’Intesa con la Regione Emilia Romagna, all’approvazione del regolamento sopra richiamato, individua come area di applicazione per il regolamento medesimo l’ambito urbano storico “Nucleo di antica formazione” della città storica di Bologna, così come individuato nel vigente Piano Strutturale Comunale;
- la regolamentazione, cui l’Intesa è prodromica, si ripropone di promuovere una maggiore tutela e valorizzazione delle aree sopra elencate, finalizzata, fra l’altro, alla definizione del ‘Piano di gestione’ che accompagnerà la presentazione ufficiale del dossier di candidatura all’Unesco, attraverso:
 - ✓ l’individuazione di un percorso di contrasto a situazioni di incuria con l’adozione di una regolamentazione delle attività e dei fruitori dell’area individuata e della zona di protezione;

- ✓ la mitigazione del disagio che spesso deriva dalla diffusione eccessiva di consumo di alcol, non in linea con le connotazioni del centro ed il rispetto del decoro urbano;
- ✓ l'uso di opportuni regimi amministrativi introdotti dalla disciplina rappresentata dal D. Lgs. 222/2016 sia per l'avvio di nuove attività sia per la possibilità di vietare l'inserimento di alcune categorie di attività commerciali non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazioni delle aree di pregio in esame;
- ✓ la difesa della vocazione storica delle aree e la lotta al deterioramento delle condizioni del territorio con l'obiettivo di restituire le condizioni di valorizzazione e sviluppo delle aree individuate, nonché di vivibilità per i cittadini, i turisti e le altre categorie che la frequentano.

Atteso che:

- i provvedimenti comunali adottati ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del d.lgs. 222/2016 devono essere coerenti con dette disposizioni, nonché necessariamente adeguatamente motivati, sia attraverso riferimenti puntali alla pianificazione commerciale e urbanistica prevista, sia attraverso le specifiche esigenze che si intendono tutelare;
- il Comune procede a delimitare l'area sopra richiamata, in riferimento alla quale adottare strumenti di tutela e valorizzazione del patrimonio, sia ponendo in essere misure restrittive (divieti e limitazioni) riguardanti attività commerciali (in particolare esercizi di commercio al dettaglio alimentare e di somministrazione), sia adottando adeguate forme di sostegno e promozione delle attività economiche, espressione delle tipicità locali;
- i provvedimenti comunali devono essere coerenti con gli strumenti di programmazione regionale riguardanti aree inserite in un contesto particolare e specifico di pregio storico, archeologico, artistico o ambientale;

Dato atto che:

- il Comune di Bologna, con deliberazione della Giunta..... ha approvato la proposta di "Intesa fra Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna per la definizione

dell'area urbana "Nucleo di antica formazione" della città storica di Bologna, così come individuato nel vigente Piano Strutturale Comunale – oggetto di candidatura a Patrimonio dell'umanità UNESCO - con limitazioni commerciali ai sensi art.1 - comma 4 d) – Dlgs.n. 222/2016", al fine di intervenire a tutela dell'identità storico, artistica e culturale della medesima;

- l'Amministrazione Comunale di Bologna, a tal fine, come disposto dall'art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 222/2016, ha preliminarmente provveduto a sentire il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio, artigianato e servizi;
- con PEC PG.....delil Comune di Bologna ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna lo schema di Intesa in oggetto;
- la Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta N.....del... ha approvato lo schema di "Intesa" sopra richiamata;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso e considerato,

le Parti, consapevoli che limitazioni alla libertà di iniziativa economica possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio storico-artistico, convengono di acquisire, con il presente atto, la favorevole intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016, a che il Comune di Bologna con propria deliberazione delimiti le aree di cui in premessa, assoggettandole a specifica regolamentazione diretta a:

1. vietare l'insediamento di nuove attività delle tipologie sotto indicate, fatti salvi progetti speciali promossi dall'Amministrazione stessa, finalizzati a salvaguardare e/o riqualificare il contesto urbano, anche attraverso la presenza di servizi commerciali qualificati e adeguati rispetto alle diverse funzioni territoriali:

- a) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;

- b) somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione di quelle effettuate in forma accessoria e non prevalente all'interno di librerie, cinema, musei, teatri e istituti di cultura, stazioni e servizi pubblici (quali scuole, ospedali etc), nonché all'interno di strutture recettive esistenti che intendano aprire il servizio al pubblico generico, ovvero esercitate temporaneamente in occasione di eventi/manifestazioni su area pubblica;
 - c) artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare.
 - d) attività di “money change”, “phone center”, “internet point” e “money transfer”, esercitate in maniera esclusiva o prevalente;
 - e) magazzini e depositi utilizzati per attività di commercio all'ingrosso;
 - f) attività di “compro-oro” all'ingrosso e al dettaglio;
2. prevedere norme per la qualità dell'offerta commerciale e il decoro degli esercizi commerciali;
3. tutelare la permanenza di esercizi e attività riconosciute quali espressione della identità storica e culturale del territorio,

Inoltre, le Parti convengono che:

- la regolamentazione sopra indicata, in via eccezionale e sperimentale, si applica per un periodo di tempo limitato a 3 (tre) anni dalla sottoscrizione delle presente Intesa;
- il Comune di Bologna è tenuto ad inviare i successivi atti applicativi della presente Intesa alla Regione Emilia-Romagna ed a svolgere attività di verifica delle disposizioni sperimentali definite in questa sede, condividendone i risultati con la Regione stessa e le Associazioni di categoria coinvolte nel procedimento di definizione del presente documento.

Per il Comune di Bologna

Per il Comune di Bologna